

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 18 settembre 2014 — Società italiana Calzature SpA/
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Vicini SpA**

(Cause riunite C-308/13 P e C-309/13 P) ⁽¹⁾

(Impugnazioni — Marchi comunitari — Regolamento (CE) n. 40/94 — Registrazione dei marchi figurativi contenenti gli elementi denominativi «GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN» e «BY GIUSEPPE ZANOTTI» — Opposizione del titolare dei marchi denominativo e figurativo, comunitario e nazionale, contenenti l'elemento denominativo «ZANOTTI» — Rigetto dell'opposizione da parte della commissione di ricorso)

(2014/C 421/16)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Società italiana Calzature SpA (rappresentanti: A. Rapisardi e C. Ginevra, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente), Vicini SpA (rappresentanti: M. Franzosi e C. Giorgetti, avvocati)

Dispositivo

- 1) Le impugnazioni sono respinte.
- 2) La Società Italiana Calzature SpA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 233 del 10.8.2013.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Cruz & Companhia Lda/Instituto de
Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)**

(Causa C-341/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Tutela degli interessi finanziari dell'Unione — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Articolo 3 — Perseguimento delle irregolarità — Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) — Recupero di restituzioni all'esportazione indebitamente percepite — Termine di prescrizione — Applicazione di un termine di prescrizione nazionale più lungo — Termine di prescrizione di diritto comune — Misure e sanzioni amministrative)

(2014/C 421/17)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Cruz & Companhia Lda

Convenuto: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

Dispositivo

- 1) L'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che esso si applica alle azioni giudiziarie intraprese dalle autorità nazionali nei confronti dei beneficiari di aiuti dell'Unione in seguito ad irregolarità constatate dall'organismo nazionale incaricato del pagamento delle restituzioni all'esportazione nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

- 2) Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 si applica non soltanto al perseguimento di irregolarità che portano all'imposizione di sanzioni amministrative, a norma dell'articolo 5 di tale regolamento, ma anche alle azioni giudiziarie che conducono all'adozione di misure amministrative, ai sensi dell'articolo 4 di detto regolamento. Sebbene l'articolo 3, paragrafo 3, del medesimo regolamento consenta agli Stati membri di applicare termini di prescrizione più lunghi di quelli di quattro o tre anni previsti al paragrafo 1, primo comma, dello stesso articolo, risultanti da disposizioni di diritto comune anteriori alla data di adozione di detto regolamento, l'applicazione di un termine di prescrizione ventennale va oltre quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

⁽¹⁾ GU C 260 del 7.9.2013.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 1° ottobre 2014 — Consiglio dell'Unione europea/
Alumina d.o.o., Commissione europea**

(Causa C-393/13 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Dumping — Regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2011 — Importazione di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 2 — Determinazione del valore normale — Nozione di «normali operazioni commerciali»)

(2014/C 421/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito inizialmente da G. Berrisch, successivamente da D. Gerardin, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Alumina d.o.o. (rappresentanti: J.-F. Bellis e B. Servais, avvocati), Commissione europea

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 274 del 21.9.2013.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 1° ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — E/B

(Causa C-436/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articoli 8, 12 e 15 — Competenza in materia di responsabilità genitoriale — Procedura relativa all'affidamento del minore residente abitualmente nello Stato membro di residenza della madre — Proroga della competenza a favore di un giudice dello Stato membro di residenza del padre — Portata)

(2014/C 421/19)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: E

Convenuto: B